

BattR: Regolamento UE sulle batterie (Regolamento (UE) 2023/1542), spiegato

Il regolamento sulle batterie stabilisce regole di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, dovere di diligenza e fine vita per ogni batteria immessa sul mercato dell’UE, dalle pile stilo ai pacchi per veicoli elettrici. Si applica dal 18 febbraio 2024, sostituendo la direttiva del 2006, con il passaporto della batteria dal 18 febbraio 2027 e il dovere di diligenza dal 18 agosto 2027.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 18 febbraio 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2023/1542	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	17 agosto 2023	Si applica dal	18 febbraio 2024
Modificato da	Regolamento (UE) 2024/1781, Regolamento (UE) 2025/1561, Regolamento (UE) 2026/1738	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le regole di prodotto e possono ordinare azioni correttive, limitare, ritirare o richiamare le batterie non conformi; le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro vigilano sulla registrazione dei produttori e sulla responsabilità estesa del produttore; le sanzioni sono stabilite dagli Stati membri e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Date principali

28 luglio 2023	Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L 191)	
17 agosto 2023	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione	art. 96, par. 1
31 dicembre 2023	Primo obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: 45 %	art. 59, par. 3
18 febbraio 2024	Il regolamento si applica, fatte salve le disposizioni con date proprie	art. 96, par. 2
18 luglio 2024	Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR): l'identificativo unico di ciascun passaporto della batteria deve essere caricato nel registro ESPR (nuovo art. 77, par. 10)	art. 78, art. 80
18 agosto 2024	Si applicano la valutazione della conformità (art. 17) e gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi di logistica (capo VI), salvo l'art. 17, par. 2, sulla valutazione della conformità dei requisiti relativi all'impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato (artt. 7 e 8), che si applica 12 mesi dopo la prima pubblicazione dell'elenco degli organismi notificati	art. 96, par. 2, lett. b), art. 17, par. 2, art. 30, par. 2
18 agosto 2024	Documento sulle prestazioni e sulla durabilità per le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) e le batterie per veicoli elettrici; dati sullo stato di salute nel sistema di gestione della batteria; documentazione di sicurezza per i sistemi stazionari di accumulo; limite di piombo dello 0,01 % nelle batterie portatili	art. 10, par. 1, art. 12, par. 2, art. 14, par. 1, allegato I
24 luglio 2025	Entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione: metodologia per l'efficienza di riciclaggio e i tassi di recupero dei materiali	art. 2
31 luglio 2025	Entrata in vigore del regolamento (UE) 2025/1561: obblighi relativi al dovere di diligenza rinviati al 18 agosto 2027	art. 1, art. 2
18 agosto 2025	Si applica il capo VIII (registrazione dei produttori, responsabilità estesa del produttore, raccolta, trattamento e comunicazione dei dati); la direttiva 2006/66/CE è abrogata; simbolo della raccolta differenziata su tutte le batterie; scadenza per le regole degli Stati membri sulle sanzioni	art. 96, par. 2, art. 95, art. 13, par. 4, art. 93

26 luglio 2026	Termine per gli orientamenti della Commissione sul dovere di diligenza per le batterie	art. 48, par. 5
13 agosto 2026	Il regolamento (UE) 2026/1738 (veicoli fuori uso) si applica al BattR: le restrizioni sulle sostanze dell'allegato I sono sostituite, i limiti per mercurio, cadmio e piombo sono mantenuti e sono aggiunte nuove condizioni per cadmio, piombo e cromo esavalente per le batterie incorporate nei veicoli M1 e N1	art. 53, art. 59, par. 2, allegato XII
18 agosto 2026	Etichetta con le informazioni generali su tutte le batterie, etichetta di capacità sulle batterie portatili ricaricabili, LMT e SLI ed etichetta «non ricaricabile», oppure 18 mesi dopo l'atto di esecuzione se successivo	art. 13, parr. 1-3
18 febbraio 2027	Le batterie portatili devono poter essere rimosse e sostituite dall'utilizzatore finale e le batterie LMT da un professionista indipendente (art. 11); codice QR su tutte le batterie; passaporto della batteria per le batterie LMT, industriali con capacità superiore a 2 kWh e per veicoli elettrici	art. 96, par. 2, art. 13, par. 6, art. 77, par. 1
18 agosto 2027	Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie si applicano agli operatori economici con un fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di EUR	art. 48, par. 1, art. 47
31 dicembre 2027	Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: 63 %	art. 59, par. 3
18 agosto 2028	Documentazione sul contenuto di materiale riciclato per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, per veicoli elettrici e SLI (oppure 24 mesi dopo l'atto delegato se successivo); prestazioni minime per le batterie portatili di uso generale e le batterie LMT (oppure da 18 a 24 mesi dopo gli atti delegati se successivi); il limite di piombo si applica alle pile a bottone zinco-aria	art. 8, par. 1, art. 9, par. 1, art. 10, par. 3, allegato I
31 dicembre 2028	Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie LMT: 51 %	art. 60, par. 3
31 dicembre 2030	Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie portatili: 73 %	art. 59, par. 3
18 agosto 2031	Contenuto minimo di materiale riciclato nei materiali attivi: 16 % di cobalto, 85 % di piombo, 6 % di litio, 6 % di nichel	art. 8, par. 2
31 dicembre 2031	Obiettivo di raccolta per i rifiuti di batterie LMT: 61 %	art. 60, par. 3

18 agosto 2033	La documentazione sul contenuto di materiale riciclato si estende alle batterie LMT	art. 8, par. 1
18 agosto 2036	Il contenuto minimo di materiale riciclato sale al 26 % di cobalto, 85 % di piombo, 12 % di litio, 15 % di nichel, comprese le batterie LMT	art. 8, par. 3

Fabbricante

- Progettare e fabbricare ogni batteria nel rispetto dei requisiti relativi a sostanze, impronta di carbonio, contenuto di materiale riciclato, prestazioni, sicurezza e stato di salute degli artt. da 6 a 10, 12 e 14, marcarla ed etichettarla ai sensi dell'art. 13 e fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nelle lingue dello Stato membro di vendita. art. 38, par. 1
- Progettare e fabbricare ogni batteria nel rispetto dei requisiti relativi a sostanze, impronta di carbonio, contenuto di materiale riciclato, prestazioni e durabilità, sicurezza e stato di salute degli artt. da 6 a 10, 12 e 14. art. 38, par. 1
- Marcare ed etichettare ogni batteria come prescritto dall'art. 13 (informazioni generali, capacità, simbolo della raccolta differenziata, sostanze pericolose, codice QR). art. 38, par. 1, art. 13
- Fornire con la batteria istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di vendita. art. 38, par. 1
- Prima di immettere una batteria sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell'allegato VIII, eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'art. 17 (modulo A, D1 o G, con un organismo notificato per l'impronta di carbonio e il contenuto di materiale riciclato), redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. art. 38, parr. 2-3, art. 17, art. 18, art. 20
- Prima di immettere una batteria sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell'allegato VIII. art. 38, par. 2, allegato VIII
- Eseguire la procedura di valutazione della conformità dell'art. 17 (modulo A, D1 o G, con un organismo notificato per i requisiti relativi all'impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato) prima di immettere la batteria sul mercato. art. 38, par. 2, art. 17
- Redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all'art. 18 e conservarla con la documentazione tecnica. art. 38, par. 3, art. 18
- Apporre la marcatura CE sulla batteria, oppure sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento se la batteria non lo consente, prima di immetterla sul mercato. art. 38, par. 3, art. 20
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'immissione della batteria sul mercato e mantenere la conformità della produzione in serie. art. 38, parr. 4-5
- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dall'immissione della batteria sul mercato. art. 38, par. 4
- Predisporre procedure affinché le batterie prodotte in serie restino conformi, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche e delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o di altre specifiche tecniche di riferimento. art. 38, par. 5
- Marcare ogni batteria con un'identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, nonché con il proprio nome o marchio, l'indirizzo postale e un unico punto di contatto, oppure riportare tali dati sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento se la batteria è troppo piccola. art. 38, parr. 6-7
- Dal 18 agosto 2024, accompagnare le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie LMT e le batterie per veicoli elettrici con un documento che riporti i valori di prestazione e durabilità dell'allegato IV e conservare dati aggiornati sullo stato di salute nel sistema di gestione della batteria dei sistemi stazionari di accumulo, delle batterie LMT e di quelle per veicoli elettrici, con accesso in sola lettura per chi ha acquistato legalmente la batteria, compresi gli operatori indipendenti o gli operatori della gestione dei rifiuti, oppure per un terzo che agisce per loro conto. art. 10, par. 1, art. 14, parr. 1-2, art. 38, par. 8

- Dal 18 agosto 2024, accompagnare le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie LMT e le batterie per veicoli elettrici con un documento che riporti i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e di durabilità dell'allegato IV. art. 10, par. 1
- Conservare dati aggiornati sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista nel sistema di gestione della batteria dei sistemi stazionari di accumulo di energia in batterie, delle batterie LMT e di quelle per veicoli elettrici, con accesso in sola lettura per chiunque abbia acquistato legalmente la batteria, compresi gli operatori indipendenti o gli operatori della gestione dei rifiuti, oppure per un terzo che agisce per loro conto. art. 14, parr. 1-2, art. 38, par. 8
- Redigere una dichiarazione sull'impronta di carbonio per ciascun modello di batteria e stabilimento di fabbricazione per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie LMT, con applicazione graduale dal 18 febbraio 2025 (veicoli elettrici), dal 18 febbraio 2026 (industriali ricaricabili) e dal 18 agosto 2028 (LMT), oppure da 12 a 18 mesi dopo gli atti della Commissione sulla metodologia e sul formato se successivi; le classi di prestazione e le soglie massime seguono in date successive. art. 7, parr. 1-3
- Dal 18 agosto 2028 (oppure 24 mesi dopo l'atto delegato se successivo), documentare la quota di cobalto, piombo, litio e nichel riciclati nelle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, nelle batterie per veicoli elettrici e in quelle SLI, e rispettare quote minime del 16 % di cobalto, 85 % di piombo, 6 % di litio e 6 % di nichel dal 18 agosto 2031, che salgono al 26 %, 85 %, 12 % e 15 % dal 18 agosto 2036. art. 8, parr. 1-3
- Dal 18 agosto 2025 marcare ogni batteria con il simbolo della raccolta differenziata (e con Cd o Pb se il cadmio supera lo 0,002 % o il piombo lo 0,004 %); dal 18 agosto 2026, oppure 18 mesi dopo l'atto di esecuzione se successivo, aggiungere le etichette con le informazioni generali e con la capacità; dal 18 febbraio 2027 aggiungere un codice QR che rimandi al passaporto della batteria o alle informazioni sulla conformità e sui rifiuti. art. 13, parr. 1-6
- Dal 18 febbraio 2027 dotare ogni batteria LMT, batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh e batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato di un passaporto della batteria con le informazioni dell'allegato XIII, mantenerlo esatto e aggiornato e caricare il suo identificativo unico nel registro del passaporto digitale dei prodotti. art. 77, parr. 1, 3-4 e 10
- Se si immettono sul mercato prodotti con batterie portatili, dal 18 febbraio 2027 rendere la batteria facilmente rimovibile e sostituibile dall'utilizzatore finale con strumenti disponibili in commercio, pubblicare online le istruzioni di rimozione, mantenere la batteria disponibile come pezzo di ricambio per cinque anni dopo l'ultima unità del modello e non usare mai software per impedirne la sostituzione; le batterie LMT devono poter essere sostituite da un professionista indipendente.
art. 11, parr. 1, 5, 7-8, art. 96, par. 2
- Se si immettono sul mercato prodotti con batterie portatili, dal 18 febbraio 2027 progettarli in modo che la batteria sia facilmente rimovibile e sostituibile dall'utilizzatore finale con strumenti disponibili in commercio e non usare mai software per impedirne la sostituzione; le batterie LMT devono poter essere sostituite da un professionista indipendente. art. 11, par. 1, art. 11, par. 5 e art. 96, par. 2
- Dal 18 febbraio 2027, pubblicare online le istruzioni per la rimozione e la sostituzione delle batterie portatili nei prodotti immessi sul mercato. art. 11, par. 1
- Dal 18 febbraio 2027, mantenere la batteria portatile di un prodotto disponibile come pezzo di ricambio per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello di prodotto. art. 11, par. 7
- Adottare misure correttive, ritirare o richiamare qualsiasi batteria che si ritiene non conforme, informare le autorità di vigilanza del mercato se presenta un rischio e fornire le informazioni sulla conformità su richiesta motivata. art. 38, parr. 9-10

- Se si ritiene o si ha motivo di credere che una batteria immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informarne le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione. art. 38, par. 9
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria, in una lingua che tale autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dalle batterie immesse sul mercato. art. 38, par. 10
- Dal 18 agosto 2027, se il fatturato netto è stato pari o superiore a 40 milioni di EUR (da soli o come parte di un gruppo), definire una politica del dovere di diligenza per le batterie relativa a cobalto, grafite naturale, litio e nichel, farla verificare e sottoporre periodicamente ad audit da un organismo notificato, pubblicare una relazione annuale e conservare le registrazioni per 10 anni.
art. 47, art. 48, parr. 1-3, art. 49, art. 50, art. 52, par. 3
- Dal 18 agosto 2027, se il fatturato netto è stato pari o superiore a 40 milioni di EUR (da soli o come parte di un gruppo), definire e attuare una politica del dovere di diligenza per le batterie relativa a cobalto, grafite naturale, litio e nichel, con il sistema di gestione, la gestione dei rischi e la comunicazione che il regolamento richiede. art. 47, art. 48, par. 1, art. 49 e art. 50
- Far verificare la propria politica del dovere di diligenza per le batterie da un organismo notificato e farla sottoporre periodicamente ad audit da tale organismo. art. 48, par. 2
- Riesaminare ogni anno la propria politica del dovere di diligenza per le batterie e rendere pubblica una relazione in merito, anche su internet. art. 52, par. 3
- Conservare per 10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima batteria fabbricata in base alla politica la documentazione che dimostra il rispetto degli obblighi relativi al dovere di diligenza, comprese la relazione di verifica, la decisione di approvazione e le relazioni di audit. art. 48, par. 3

Importatore

- Immettere sul mercato solo batterie conformi agli artt. 6-10, 12, 13 e 14 e verificare prima che il fabbricante abbia redatto la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica, eseguito la valutazione della conformità, apposto la marcatura CE e le etichette, fornito i documenti e le istruzioni richiesti e riportato il proprio nome e indirizzo sulla batteria. art. 41, par. 1-2
- Riportare il proprio nome o marchio, l'indirizzo postale e un unico punto di contatto sulla batteria, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento. art. 41, par. 3
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità, sottoporre a prove a campione le batterie commercializzate se il rischio lo giustifica, tenere un registro dei reclami e dei richiami e tenere informati i distributori. art. 41, par. 4-5
- Finché una batteria è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità. art. 41, par. 4
- Se i rischi presentati da una batteria lo giustificano, sottoporre a prove a campione le batterie commercializzate, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. art. 41, par. 5
- Adottare misure correttive, ritirare o richiamare le batterie non conformi, informare l'autorità di vigilanza del mercato se una batteria presenta un rischio, tenere per 10 anni una copia della dichiarazione di conformità UE e rendere disponibile su richiesta la documentazione tecnica. art. 41, par. 6-8
- Se una batteria immessa sul mercato non è conforme, adottare le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione. art. 41, par. 6
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 10 anni dall'immissione della batteria sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. art. 41, par. 7
- Fornire a un'autorità nazionale competente, su richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria, in una lingua che l'autorità possa comprendere facilmente, e cooperare all'azione correttiva. art. 41, par. 8
- Se si vende con il proprio nome o marchio, oppure si modifica una batteria o la sua destinazione, si assumono tutti gli obblighi del fabbricante di cui all'art. 38. art. 44
- In quanto operatore che immette la batteria sul mercato, attribuire l'identificativo unico associato al codice QR, mantenere esatto il passaporto della batteria per le batterie LMT, industriali con capacità superiore a 2 kWh e per veicoli elettrici dal 18 febbraio 2027 e, dal 18 agosto 2027, rispettare gli obblighi relativi al dovere di diligenza se il fatturato netto ha raggiunto 40 milioni di EUR.
art. 77, par. 3-4, art. 47, art. 48, par. 1
- In quanto operatore economico che immette sul mercato una batteria LMT, una batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh o una batteria per veicoli elettrici, dal 18 febbraio 2027 attribuire l'identificativo unico associato al suo codice QR e mantenere il suo passaporto della batteria esatto, completo e aggiornato. art. 77, par. 3-4
- Dal 18 agosto 2027, se il fatturato netto ha raggiunto 40 milioni di EUR (da soli o come parte di un gruppo), rispettare gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie in quanto operatore che immette le batterie sul mercato. art. 47, art. 48, par. 1
- Se si è stabiliti in uno Stato membro e si forniscono per la prima volta a titolo professionale in tale Stato membro batterie provenienti da un paese terzo, se ne è il produttore in tale Stato (e se si vende mediante contratto a distanza direttamente agli utilizzatori finali in uno Stato membro in cui non si è

stabiliti, si è il produttore in tale Stato membro): registrarsi nel registro nazionale dei produttori e assumere la responsabilità estesa del produttore. art. 3, par. 1, punto 47, lett. c)-d), art. 55, par. 2, art. 56, par. 1

- Se si è stabiliti in uno Stato membro e si forniscono per la prima volta a titolo professionale in tale Stato membro batterie provenienti da un paese terzo, oppure si vende mediante contratto a distanza direttamente agli utilizzatori finali in uno Stato membro in cui non si è stabiliti, si è il produttore di tali batterie in quello Stato. art. 3, par. 1, punto 47, lett. c)-d)
- In quanto produttore, registrarsi nel registro dei produttori di tale Stato membro prima di mettervi a disposizione le batterie per la prima volta. art. 55, par. 2
- In quanto produttore, assumere la responsabilità estesa del produttore per le batterie messe a disposizione in tale Stato membro. art. 56, par. 1
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito una batteria e ogni operatore al quale ne è stata fornita una, con quantitativi e modelli. art. 46

Distributore

- Prima di mettere a disposizione una batteria, verificare che il produttore sia iscritto nel registro dei produttori, che la batteria rechi la marcatura CE e le etichette dell'art. 13, che sia accompagnata dai documenti e dalle istruzioni richiesti e che il fabbricante e l'importatore vi abbiano riportato la propria identificazione. art. 42, parr. 1-2
- Non vendere una batteria che si ritiene non conforme finché non sia stata resa conforme, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità se presenta un rischio, mantenere sicure le condizioni di stoccaggio e di trasporto e assicurarsi che siano adottate misure correttive, il ritiro o il richiamo. art. 42, parr. 3-6
- Non mettere a disposizione una batteria che si ritiene o si ha motivo di credere non conforme finché non sia stata resa conforme e, se presenta un rischio, informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato. art. 42, par. 3
- Finché una batteria è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non ne compromettano la conformità. art. 42, par. 4
- Se una batteria messa a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e, se presenta un rischio, informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione. art. 42, par. 5
- Ritirare dagli utilizzatori finali, gratuitamente e senza obbligo di acquisto, i rifiuti di batterie delle categorie vendute, presso il punto vendita o nelle sue vicinanze, e consegnarli al produttore responsabile, all'organizzazione per la responsabilità del produttore o all'operatore della gestione dei rifiuti selezionato. art. 62, parr. 1-3
- Se si vende mediante contratto a distanza, predisporre un numero sufficiente di punti di raccolta in tutto lo Stato membro; se si effettuano consegne, offrire di ritirare gratuitamente i rifiuti di batterie nel luogo di consegna o presso un punto di raccolta locale e comunicarlo all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto. art. 62, parr. 4-5
- Esporre in modo permanente, nel negozio e online, le informazioni per gli utilizzatori finali fornite dai produttori su prevenzione, raccolta differenziata, sicurezza e significato delle etichette e indicare separatamente nel punto vendita i costi della responsabilità estesa del produttore. art. 74, parr. 4-5
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito una batteria e ogni operatore al quale ne è stata fornita una, con quantitativi e modelli. art. 46

Fornitore di servizi di logistica

- Assicurarsi che lo stoccaggio, l'imballaggio, l'indirizzamento e la spedizione non compromettano la conformità delle batterie agli artt. 6-10, 12, 13 e 14. art. 43
- Cooperare con le autorità nazionali a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi delle batterie gestite e informare immediatamente le autorità di vigilanza del mercato se una batteria presenta un rischio. art. 43, art. 40, par. 3, lett. c), art. 40, par. 4
- Essere in grado di identificare, per 10 anni, ogni operatore economico che ha fornito una batteria e ogni operatore al quale ne è stata fornita una. art. 46

Piattaforma online

- Prima che un produttore possa offrire batterie ai consumatori sulla propria piattaforma, ottenere i suoi dati di iscrizione nel registro dei produttori e il numero di registrazione, nonché un'autocertificazione secondo cui offre soltanto batterie conformi ai requisiti sulla responsabilità estesa del produttore degli artt. da 56 a 58; se un registro nazionale dei produttori non è pubblico, lo Stato membro deve concedere l'accesso gratuito a tale registro per questa verifica. art. 62, par. 6, art. 55, par. 13

Produttore (responsabilità estesa del produttore)

- Registrarsi nel registro dei produttori di ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione batterie per la prima volta, comprese le batterie incorporate in apparecchi o veicoli, prima di venderle in tale Stato; l'autorità rilascia un numero di registrazione entro 12 settimane da una domanda completa. art. 55, parr. 2-3 e 9
- Assumere la responsabilità estesa del produttore dal 18 agosto 2025 e finanziare la raccolta differenziata, il trasporto e il trattamento, l'indagine sulla composizione, l'informazione degli utilizzatori finali e la comunicazione dei dati per le batterie messe a disposizione. art. 56, parr. 1 e 4, art. 96, par. 2
- Se si vende mediante contratto a distanza in uno Stato membro da un altro paese, nominare con mandato scritto un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in tale Stato. art. 56, par. 3
- Ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente, a titolo individuale o tramite un'organizzazione per la responsabilità del produttore autorizzata, e fornire una garanzia che copra i costi di gestione dei rifiuti. art. 57, par. 1, art. 58, parr. 1-2 e 7
- Per le batterie portatili, gestire un sistema nazionale di ritiro e di raccolta e raggiungere tassi di raccolta del 45 % entro il 31 dicembre 2023, del 63 % entro il 31 dicembre 2027 e del 73 % entro il 31 dicembre 2030; per le batterie LMT, il 51 % entro il 31 dicembre 2028 e il 61 % entro il 31 dicembre 2031. art. 59, parr. 1-3, art. 60, parr. 1-3
- Per le batterie SLI, industriali e per veicoli elettrici, ritirare gratuitamente tutti i rifiuti di batterie da distributori, rigeneratori, impianti di trattamento e punti di raccolta pubblici e consegnarli a impianti autorizzati per il trattamento. art. 61, parr. 1 e 3
- Informare gli utilizzatori finali e i distributori su prevenzione dei rifiuti, raccolta differenziata, punti di ritiro, sicurezza e significato delle etichette, fornire gratuitamente agli operatori dei rifiuti informazioni sullo smontaggio e sulla sicurezza e realizzare campagne di sensibilizzazione. art. 74, parr. 1-3 e 6
- Comunicare all'autorità competente ogni anno civile, entro sei mesi dalla fine dell'anno, i quantitativi immessi sul mercato, raccolti, trattati, esportati e preparati per il riutilizzo e il tasso di raccolta raggiunto. art. 75, parr. 1-2 e 7

Operatore di riutilizzo, destinazione a un altro uso o rigenerazione

- L'operatore che immette sul mercato una batteria preparata per il riutilizzo, destinata a un altro uso o rigenerata è considerato il suo fabbricante e deve eseguire un'ulteriore valutazione della conformità con il modulo A, applicare nuove etichette che indichino il cambiamento di status e seguire le istruzioni di controllo della qualità e di sicurezza per l'esame, le prove, l'imballaggio e la spedizione.

art. 38, par. 11, art. 17, par. 3, art. 13, par. 9, art. 45

- Un operatore economico che immette sul mercato una batteria preparata per il riutilizzo, destinata a un altro uso o rigenerata è considerato il suo fabbricante e assume gli obblighi del fabbricante. art. 38, par. 11
- Eseguire un'ulteriore valutazione della conformità con il modulo A per la batteria preparata per il riutilizzo, destinata a un altro uso o rigenerata prima di immetterla sul mercato. art. 17, par. 3
- Applicare alla batteria nuove etichette che indichino il cambiamento del suo status. art. 13, par. 9
- Eseguire l'esame, le prove di prestazione, l'imballaggio e la spedizione della batteria e dei suoi componenti seguendo adeguate istruzioni di controllo della qualità e di sicurezza. art. 45, par. 1
- Lo stesso operatore diventa il produttore di tale batteria ai fini della responsabilità estesa del produttore e assume la responsabilità del passaporto della batteria; i requisiti relativi all'impronta di carbonio e al contenuto di materiale riciclato non si applicano a una batteria già immessa sul mercato o messa in servizio prima dell'operazione, e i requisiti di prestazione e durabilità non si applicano se l'operatore dimostra che la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio prima delle date in cui tali requisiti sono diventati applicabili. art. 56, par. 2, art. 77, par. 7, art. 7, par. 5, art. 8, par. 4, art. 10, par. 4

Sanzioni

Gli Stati membri dovevano stabilire entro il 18 agosto 2025 sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni e notificarle alla Commissione; gli importi sono fissati a livello nazionale. Oltre alle sanzioni, le autorità di vigilanza del mercato devono richiedere un'azione correttiva per qualsiasi batteria non conforme, possono vietarla o limitarla sul proprio mercato e devono assicurare il ritiro o il richiamo; le carenze formali, come l'assenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità o della documentazione tecnica, devono essere sanate oppure la batteria è soggetta a restrizioni, e le violazioni persistenti degli obblighi relativi al dovere di diligenza possono comportare la limitazione o il divieto delle batterie dell'operatore. art. 93, art. 79, art. 83, art. 84

Lista di controllo

- 1. Classificare ogni batteria gestita come portatile, LMT, SLI, industriale o per veicoli elettrici, applicando la categoria più rigorosa se ne ricorre più di una (art. 1, par. 3, art. 3).
- 2. Individuare il proprio ruolo per ogni batteria: fabbricante, importatore, distributore, fornitore di servizi di logistica, piattaforma online o produttore, tenendo presente che la vendita con il proprio marchio rende fabbricante (art. 44).
- 3. Registrarsi come produttore in ogni Stato membro in cui si mettono a disposizione batterie per la prima volta e nominare, se necessario, un'organizzazione per la responsabilità del produttore o un rappresentante autorizzato (artt. da 55 a 58).
- 4. Verificare che per ogni modello siano presenti la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE, l'identificazione del modello e del lotto e i dati di contatto del fabbricante o dell'importatore (artt. 38 e 41).
- 5. Pianificare l'introduzione delle etichette: simbolo della raccolta differenziata dal 18 agosto 2025, etichette con informazioni generali e capacità dal 18 agosto 2026 oppure 18 mesi dopo l'atto di esecuzione se successivo, codice QR dal 18 febbraio 2027 (art. 13).
- 6. Preparare i dati del passaporto della batteria e l'identificativo unico per le batterie LMT, industriali con capacità superiore a 2 kWh e per veicoli elettrici prima del 18 febbraio 2027 (art. 77).
- 7. Riprogettare i prodotti con batterie portatili in modo che la batteria sia rimovibile e sostituibile dall'utilizzatore finale e garantire cinque anni di pezzi di ricambio prima del 18 febbraio 2027 (art. 11).
- 8. Pianificare la dichiarazione sull'impronta di carbonio e la documentazione sul contenuto di materiale riciclato per le batterie per veicoli elettrici, industriali e LMT rispetto alle date graduali degli artt. 7 e 8.
- 9. Se il fatturato netto raggiunge 40 milioni di EUR, definire una politica del dovere di diligenza per le batterie e farla verificare da un organismo notificato prima del 18 agosto 2027 (artt. da 47 a 52).
- 10. Organizzare il ritiro gratuito dei rifiuti di batterie presso i propri punti vendita o di consegna e riportare le informazioni per gli utilizzatori finali e la voce di costo separata nel punto vendita (artt. 62 e 74).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, testo consolidato del 31 luglio 2025 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1542-20250731>
2. Regolamento (UE) 2023/1542, testo originale pubblicato nella GU L 191 del 28 luglio 2023 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1542>
3. Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, che modifica l'art. 77 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1781>
4. Regolamento delegato (UE) 2025/606 della Commissione sull'efficienza di riciclaggio e sui tassi di recupero dei materiali (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0606>
5. Regolamento (UE) 2025/1561 che rinvia gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1561>
6. Regolamento (UE) 2026/1738 sui veicoli fuori uso, che modifica l'allegato I (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1738>
7. Batterie: la pagina della Commissione europea sul regolamento sulle batterie — https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/battr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.